

**Locazione di cose — Affitto di fondi rustici — Procedura di sfratto — Applicabilità al contratto di pascepascolo (Cod. proc. civ., art. 657).**

La procedura di convalida di sfratto per finita locazione si applica anche al contratto di pascepascolo. (1)

Pretura di Paliano; ordinanza 24 ottobre 1945; Giud. Carlevaro; Del Vecchio c. Adiatori.

**Israeliti — Reintegrazione patrimoniale — Donazione simulata — Giudizio di nullità — Esecuzioni fiscali — Limiti (Cod. civ., 769; r. d. l. 20 gennaio 1944 n. 25, circa la reintegrazione patrimoniale dei cittadini di razza ebraica, art. 14, 15; d. leg. luog. 12 aprile 1945 n. 222, contenente norme di attuazione del precedente, art. 4, 19).**

Gli atti necessari per ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della donazione simulata, posta in essere dopo il 6 ottobre 1938 da un cittadino considerato di razza ebraica al fine di sottrarsi alle leggi razziali, sono esenti da ogni gravame fiscale. (2)

Tribunale di Roma; sentenza 17 dicembre 1945; Pres. Lombardo, Est. Laporta; Di Segni c. Seraffi.

(1) Il Pretore di Paliano deduce dalla sussunzione del pascepascolo tra i contratti di affitto (su di che v. in senso conforme Cass. 11 giugno 1943, in *Foro it.*, 1943, I, 810) l'applicabilità a quel rapporto della procedura di convalida di sfratto per finita locazione.

Ecco la motivazione della ordinanza: «Non appare fondata l'eccezione di rito dei convenuti Adiatori, secondo i quali il procedimento per convalida di sfratto prescelto dai fratelli Del Vecchio per ottenere la riconsegna del fondo non sarebbe adottabile nella specie, trattandosi non di locazione, bensì di vendita di erbe da pascolo. Invero la questione se il contratto di pascolo armentizio integri un affitto del terreno ovvero una vendita del prodotto del suolo, già largamente dibattuta e decisa in vario senso, sembra preferibile risolverla nel senso che si tratta di affitto, avuto altresì riguardo al movimento legislativo determinato a seguito di quel dibattito, tendente a disciplinare il contratto di pascolo sulla stregua di quelli di affitto, onde dal punto di vista del diritto positivo l'interprete deve orientarsi verso quest'ultima soluzione. D'altra parte il procedimento per convalida non si applica soltanto alla locazione, ma per dizione esplicita degli art. 657 e 659 cod. proc. civ. pure al mezzadro, al colono ed a colui che ha ricevuto l'immobile in corrispettivo anche parziale di prestazione d'opera, motivo per cui è da seguire l'avviso espresso in dottrina (CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, tomo II, 3ª ediz., pag. 714) che consente l'applicabilità della procedura in parola ad altri rapporti. Tra questi è ben annoverabile quello del pascolo, nel quale, ove non si volesse ravvisare un vero e proprio affitto, esistono però di esso tutti gli elementi materiali (godimento di una cosa, dietro un corrispettivo, per un uso e tempo determinato con obbligo di riconsegna) e se ne diversifica al massimo per poco più di una sfumatura, spesso determinata dalle espressioni empiriche delle parti, attinenti allo elemento volontario».

(2) Sulla questione non ci risultano precedenti editi. Il Tribunale ha così motivato:

«La domanda va accolta perchè fondata. Risulta incontrovertibilmente provato dalle dichiarazioni fatte al giudice istruttore in interrogatorio non formale da Fulvia Seraffi (già Di Segni), Luigia Seraffi e Serraino Francesco Paolo che l'atto di costituzione in dote per notar Balsi del 14 novembre 1938 fu fittizio, cioè fu posto in essere solo allo scopo di sottrarre l'apparente donante, Settimio Di Segni, cittadino di razza ebraica, ai minacciatigli rigori delle disposizioni razziali, che poi vennero emanate dal governo fascista. Nè il donante Settimio Di Segni, nè la donataria Fulvia Seraffi già Di Segni ebbero rispettivamente lo spirito di donare e di ricevere in donazione, o neppure gli altri partecipanti all'atto Balsi, Luigia Seraffi e prof. Serraino intero che si complesse un atto di liberalità, tutti essendo convinti e consenzienti a porre in essere un atto simulato assolutamente, che avesse soltanto il colore e non la sostanza di un atto vero».

«Le dichiarazioni rese in istruttoria trovano esplicita e chiara conferma nelle controdeklarazioni esibite, che si dicono compiute (e non vi è motivo per dubitare) subito dopo l'apparente

**Previdenza sociale — Lavoratori dell'industria — Assegni familiari — Domanda di pagamento del contributo proposta dal datore di lavoro contro l'Istituto per la previdenza sociale — Competenza del tribunale (R. d. 21 luglio 1937 n. 1239, sul perfezionamento degli assegni familiari, art. 36; cod. proc. civ., art. 459, 461).**

Il tribunale è competente per materia a conoscere della causa intentata dal datore di lavoro, che ha versato al lavoratore dell'industria gli assegni familiari, per ottenere dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale il pagamento dei contributi. (1)

Corte Suprema di Cassazione; Sezione II civile; sentenza 27 luglio 1945, n. 619; Pres. Azara P., Est. Parziale, P. M. Gaetano (concl. conf.); Istituto nazionale per la previdenza sociale (Avv. Alongi) c. Imparato.

(Sent. denunciata: Pret. Salerno 25 marzo 1944)

atto di donazione. Orbene, poichè a norma dell'art. 769 cod. civ. la donazione è un contratto col quale per spirito di liberalità una parte arricchisce un'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto e assumendo verso la stessa una obbligazione, quando manchi la intenzione di arricchire spontaneamente il donatario, difetta la causa del contratto di donazione. Conseguentemente la donazione deve ritenersi invalida e annullata. Non monta che l'atto apparente di donazione fu posto in essere il 14 novembre 1938 cioè tre giorni prima del decreto 17 novembre 1938 contenente le disposizioni razziali, perchè le direttive del passato regime in materia razziale vennero ufficialmente annunziate il 6 ottobre 1938, come ha riconosciuto l'attuale legislatore con l'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945 n. 222.

«Bene gli atti di causa ed i documenti di causa non sono stati regolarizzati ai fini fiscali in quanto, per il combinato disposto degli art. 4 decr. legisl. luog. n. 222 citato e 15 regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo ed imposta di registro ed ipotecaria nonchè da qualsiasi contributo per il loro uso».

(1) Questione nuova, per quanto ci consta. La Cassazione ha così motivato: «Pel disposto dell'art. 38 R. D. 21 luglio 1937 n. 1239, il pagamento degli assegni familiari ai dipendenti da aziende industriali dev'essere fatto dal datore di lavoro, salvo conguaglio coi contributi spettanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Epperò l'obbligo del datore di lavoro di anticipare il pagamento gli deriva direttamente dalla legge e l'Imparato avrebbe potuto esimersene, indipendentemente dall'averne avuto o no autorizzazione dall'Istituto».

«Ciò posto, poichè per l'art. 461 comma 1º cod. proc. civ. le controversie indicate nel primo comma del precedente art. 459, che annovera, fra le altre, quelle «derivanti dall'applicazione delle norme relative agli assegni familiari», sono di competenza del tribunale, mal s'indusse il Pretore ad interpretare restrittivamente la riferita disposizione di competenza con l'escludere la competenza collegiale, sul riflesso che nella specie non entrava in discussione l'applicabilità delle norme relative agli assegni familiari in diretto confronto dei dipendenti lavoratori interessati, trattandosi invece di eventuale rimborso da parte dell'Istituto di pagamenti eseguiti per suo conto e da esso autorizzati».

«Il chiesto rimborso dei contributi anticipati concerne anch'esso l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione dell'Istituto a rimborsare un'eccezione eventualmente corrisposta dal datore di lavoro sull'importo di quei contributi che costui è tenuto in effetti a versare; epperò la relativa controversia non meno si identifica come quella che ha origine («derivante») dall'applicazione delle norme relative agli assegni stessi, secondo la chiara ed ampia parola della legge, che non ammette restrizioni. Nè, a spostare la disposta competenza per materia del giudice collegiale, vale la circostanza dell'eventuale autorizzazione data dall'Istituto; la quale non poneva già in essere alcuna novazione del rapporto obbligatorio della Imparato ed importava anzi il riconoscimento, avvertito dall'Istituto, dell'obbligo *ex lege* per cui costei era sempre tenuta ad anticipare il pagamento anche se, come pare, fosse sorto il dubbio circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato fra la stessa e coloro ai quali ella affermava di aver versate le somme reclamate: dubbio che, in sostanza, si risolveva anch'esso in una questione «derivante» dalla applicazione delle norme relative agli assegni familiari».